



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemezza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n°153 del 10 Maggio 2022

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 09 Maggio 2022, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO' | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito

RECLAMO N. 40 della A.S.D. CHIARAVALLE CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 141 del 22.04.2022 (punizione sportiva perdita gara *Campionato 1^ categoria Borgia 2007 - Chiaravalle Calcio del 20.4.2022 con il punteggio di 0 - 3 , ammenda € 100,00, squalifica calciatore MAIDA Andrea fino al 22.05.2027,*)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;

RITENUTO

a) che dal referto arbitrale risulta che:

- al 41' minuto del 2° tempo, a seguito del provvedimento di espulsione per somma di ammonizioni, il Sig. Maida Andrea, calciatore della società A.S.D. Chiaravalle Calcio, si avvicinava all'arbitro e lo colpiva "con un forte calcio tra il fondo schiena e i glutei";
- che l'arbitro, non essendo più nelle condizioni di poter continuare la gara per il forte dolore, cercava di emettere il triplice fischio ma il predetto calciatore Sig. Maida Andrea gli si avvicinava, con fare minaccioso, e lo colpiva con un pugno alla testa che gli provocava "fortissimo dolore e giramento di testa";
- che l'arbitro "barcollando" si recava nello spogliatoio e persistendo il giramento di testa ed il forte dolore alla schiena chiedeva l'intervento di un'ambulanza il cui personale, dopo avere constatato le condizioni del direttore di gara, decideva di portarlo all'ospedale di Lamezia Terme dove gli venivano prescritti 6 gg. di prognosi con diagnosi conclusiva "Traumatismo Lombo-Sacrale";

- che l'arbitro, dopo le cure e gli accertamenti del caso, alle ore 23:02 veniva dimesso dall'ospedale e poteva fare rientro a casa, accompagnato dai genitori che erano sopraggiunti in ospedale;

b) per i fatti sopra descritti, il Giudice Sportivo ha deliberato quanto segue:

- 1) infliggere alla società A.S.D. Chiaravalle Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 2) squalificare fino al 22/05/2027 il Sig. MAIDA Andrea (nato il 16/07/1981) calciatore della società A.S.D. Chiaravalle Calcio;
- 3) considerare la sanzione inflitta di cui al precedente punto 2 ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società deliberate per prevenire e contrastare gli episodi di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara;
- 4) infliggere alla società A.S.D. Chiaravalle Calcio l'ammenda di € 100,00.

-c) Avverso la decisione predetta, la società A.S.D. Chiaravalle Calcio ha proposto reclamo, contestando la ricostruzione dei fatti fornita dal direttore di gara e sostenendo, per un verso, che all'azione violenta avessero partecipato più calciatori delle due squadre e, per altro verso, che lo stesso arbitro non avrebbe potuto riconoscere il soggetto che l'ha colpito con un calcio alla schiena, avendo ricevuto il colpo mentre era girato di spalle.

Negava, inoltre, la sussistenza delle condizioni per fare luogo alla interruzione della gara, nonché l'insussistenza di atti inquadabili nella condotta violenta.

Ai fini della dimostrazione delle proprie argomentazioni, chiedeva l'ammissione di prove testimoniali.

OSSERVA

1.- In primo luogo appare opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 61, 1° comma del C.G.S., il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Nella specie il rapporto arbitrale non presenta alcun elemento di incertezza, per cui la prova testimoniale richiesta è inammissibile e, comunque, del tutto superflua.

D'altro canto è fuori da una ricostruzione logica, e quindi del tutto irragionevole, asserire che l'arbitro sia stato aggredito da elementi di entrambe le squadre ovvero da altri calciatori non riconosciuti (e diversi dal Maida), mentre aveva provveduto ad espellere per doppia ammonizione il giocatore Maida.

2.- Per cui i fatti descritti dal direttore di gara devono considerarsi per accertati, con la conseguente imputabilità delle azioni violente a carico del calciatore Maida Andrea, il quale si è reso responsabile di una doppia aggressione (colpendo l'arbitro prima con un calcio alla schiena e poi con un pugno alla testa).

La condotta, grave, intenzionale e reiterata, che si è concretizzata in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da volontaria aggressività, configura certamente la condotta violenta delineata dall'art. 35, comma 1, del C.G.S. che, ai sensi del successivo comma 4, ha quale conseguenza, in caso di lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, la punizione della sanzione minima di due anni di squalifica.

Tuttavia, risponde a giustizia rideterminare la sanzione a carico del calciatore Maida Andrea tenuto conto della gravità dei fatti e delle conseguenze che ne sono discese a carico dell'integrità fisica del direttore di gara.

E ciò anche in ragione di un corretto criterio di proporzionalità della misura della sanzione in dipendenza delle conseguenze causate dalle condotte violente.

3.- Quanto alla sospensione della gara, è indubitabile che a causa dell'aggressione subita, l'arbitro non fosse più nelle condizioni psicofisiche per portare a termine la conduzione della gara, a nulla rilevando - date le sue condizioni - che egli abbia o meno decretato con il triplice fischio la fine della gara.

Tanto che dovette richiedere l'intervento dell'ambulanza e ricorrere alla cura dei sanitari, come risulta dalla certificazione medica in atti.

Per cui la decisione di interrompere anticipatamente la gara fu inevitabile e più che giustificata.

P.Q.M.

1) riduce la qualifica a carico del calciatore MAIDA Andrea fino al 22/09/2025.

2) conferma nel resto e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi